



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare l’articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori del settore artigiano *“FSBA”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che, all'articolo 8, comma 2, stabilisce che *“i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 2-bis, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che *“i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 7, del suddetto decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che *“i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel*



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i quale dispone, al comma 1, che “*i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021*”, al comma 3, che “*le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato*” e, al comma 6, che “*le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 giugno 2021, repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, con il quale è stata assegnata, previa ripartizione, ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, una prima *trance*, pari a 550 milioni di euro, delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, con il quale è stata assegnata, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", una somma pari a 412.500.000 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto interministeriale repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, il quale dispone che *"le somme assegnate dal precedente comma 1 saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo delle prestazioni preventivamente autorizzate (asseverato dai rispettivi organismi di controllo interni) e comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito file Excel, come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, con l'indicazione della quota percentuale destinata alla contribuzione figurativa"*;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 7 del 22 luglio 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 130.438.776,93 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 8 del 6 settembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 96.464.503,09 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 13 del 6 ottobre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 54.473.721,21 euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 19 dell'11 novembre 2021, con il quale sono stati trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 47.524.370,62 euro;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota prot. n. 315 del 26 novembre 2021, con la quale il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”, a fronte di specifica richiesta avanzata con prot. n. 12456 dell’11 ottobre 2021, nel comunicare l’ulteriore fabbisogno, asseverato dall’organo di controllo, per l’erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito Covid-19 ai lavoratori del comparto artigiano, ha richiesto il trasferimento di complessivi 48.991.081,77 euro a copertura delle domande *“al momento rendicontate”* per il periodo previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall’art. 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

CONSIDERATO che, con la medesima comunicazione, il Fondo, *“essendo a conoscenza delle modalità di gestione delle risorse da parte dell'amministrazione centrale, che prevedono il blocco dei trasferimenti a far data dalla prima decade di dicembre, alla luce del trend di richiesta delle prestazioni che confermano una costante riduzione degli importi, al fine di consentire al Fondo di erogare anche nel mese di dicembre la quota di sostegno al reddito relativamente alla competenza di novembre 2021”* ha chiesto l’anticipazione della *“presunta somma di € 49.000.000,00”*, impegnandosi *“nella prima decade di gennaio ... a documentare e rendicontare le prestazioni erogate per procedere poi al conguaglio in positivo o negativo delle risorse gestite”*;

PRESO ATTO della dichiarazione, rilasciata 26 novembre 2021 dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito in seno al Fondo, *“che gli importi stimati relativamente alle prestazioni D.L. 41/2021 e D.L. 146/2021, alla data del 30/10/2021, sono determinati dal Fondo FSBA sulla base dell’andamento delle prestazioni finora gestite nella misura di euro 48.991.081,77”* e *“che l’applicativo utilizzato per il definitivo riconoscimento dell’assegno ordinario non consente la possibilità che possano avvenire “duplicazioni” nei pagamenti a favore dei soggetti finali, a garanzia, quindi, che ad un dipendente venga attribuita una sola prestazione a copertura di un medesimo arco temporale”* e che *“in caso di errata rendicontazione delle assenze da parte degli utenti, possono esserci delle rimodulazioni ai*



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze

pagamenti già effettuati per la stessa posizione e competenza, ribadendo che le procedure applicate non permettono la possibilità di duplicazione delle prestazioni al medesimo soggetto”;

RITENUTO di trasferire al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA” la somma per prestazioni gestite al 31 ottobre 2021, pari a 48.991.081,77 euro;

CONSIDERATO che, a valere sul decreto di assegnazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, repertorio n. 4 del 25 giugno 2021, al netto delle risorse già trasferite (pari a 328.901.371,85 euro) e di quelle da trasferire per prestazioni al 31 ottobre 2021 (pari a 48.991.081,77 euro), risulta una disponibilità residua pari a 34.607.546,38 euro;

RITENUTO, altresì, per le motivazioni espresse, di trasferire al medesimo Fondo anche le risorse richieste a titolo di anticipazione per le prestazioni di competenza novembre 2021;

CONSIDERATO, però, che la somma a titolo di anticipazione per competenze novembre 2021, non trova adeguata capienza nell'ambito delle risorse residue assegnate con il richiamato decreto repertorio n. 4 del 25 giugno 2021 e che, pertanto, risulta possibile il solo trasferimento della minor somma ancora disponibile pari a 34.607.546,38 euro, rinviando l'eventuale ulteriore trasferimento della differenza tra quanto richiesto e la minor somma da trasferire, anche alla luce della rendicontazione che il Fondo si è impegnato a fornire nella prima decade di gennaio 2022, allorquando sarà possibile procedere al conguaglio in positivo o negativo delle risorse statali trasferite per la mensilità di novembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e del decreto interministeriale del 24 giugno 2021, repertorio n. 4 del 25



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

giugno 2021, sono trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 83.598.628,15 euro.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a euro 83.598.628,15 si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

*Il Direttore Generale
degli ammortizzatori sociali e della formazione
Agnese De Luca*

*Il Ragioniere Generale dello Stato
Biagio Mazzotta*